

Comune di S. Agata Militello
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.06 DEL 24/01/2018

OGGETTO: Nomina del Medico Competente Coordinatore e Medico Competente Collaboratore per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria, ANNO 2018, cui art. 41 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

RELAZIONE

Preso atto del D.Lgs.vo 81/2008 concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché disposizioni in merito alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dell'igiene nel luogo di lavoro; Dato atto che in capo al datore di lavoro sono previsti diversi obblighi, fra i quali provvedere alla nomina del medico competente di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. suindicato, al quale demandare la sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente da effettuarsi mediante accertamenti preventivi e periodici sulla salute dei lavoratori; Considerato che tale figura, con maturata esperienza in materia, dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08, ed in particolare gli obblighi richiamati dall'art. 25 del decreto medesimo;

Rilevato che l'incarico di medico competente, già affidato al dr. Pilato Giuseppe Damiano con decreto sindacale n.02 del 09.01.2017 è arrivato a termine e pertanto è necessario procedere ad assegnare il suddetto incarico;

Vista la nota del 24.01.2018, prot. n.2441, con la quale il dr. Pilato Giuseppe Damiano ha dichiarato la disponibilità ad accettare il reincarico di medico competente, allegando il preventivo di spesa per le prestazioni sanitarie relative alla sorveglianza sanitaria, e confermando il tariffario già proposto in precedenza senza alcuna variazione e senza alcuna rivalutazione monetaria, comunicando, altresì, che *"tenuto conto dei sempre maggiori impegni ed obblighi prescritti a carico del Medico competente delle Aziende dalla vigente normativa in materia di sorveglianza sanitaria, legislazione, peraltro, in continui aggiornamenti ed evoluzione, lo scrivente Vi informa di essere disponibile a continuare l'espletamento della sorveglianza sanitaria del personale del Vs/ Spett.le Ente in qualità di Medico competente coordinatore, ai sensi dell'art. 39 comma 9 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e segnala, altresì la d.ssa Rosita Crimaldi, nata a San Marco D'Alunzio il 18.05.1977 C.F. CRMRST77E58M982E, Medico chirurgo e Specialista in Medicina del Lavoro, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs.81/08 e della quale si allega il Curriculum vitae, a ricoprire l'incarico di Medico competente collaboratore"*;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art 39 comma 6 del succitato decreto legislativo 81/2008 è possibile in caso di più unità produttive ovvero nel caso la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento;

Considerato che il suddetto professionista ha svolto il suddetto incarico con professionalità e affidabilità, fornendo idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che sino alla data odierna non sono pervenute altre istanze per il conferimento dell'incarico in oggetto.

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, alla proroga della nomina del medico competente, il quale deve risultare in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto lgs.vo;

Preso atto di quanto dichiarato dal suddetto professionista nella nota sopra caladata del 24.01.2018 prot.2441, del curriculum vitae della d.ssa Crimaldi Rosita e della disponibilità ad accettare l'incarico da parte della stessa dott.ssa Crimaldi;

Precisato che la nomina è subordinata alla sottoscrizione da parte del Sindaco e dei professionisti dell'allegato disciplinare, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale vengono definiti i compiti dei medici competenti, le condizioni economiche ed i reciproci obblighi;

Visto inoltre l'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 e s.m.i., a norma del quale le amministrazioni pubbliche possono far ricorso alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse;

Reso atto che è stato consultato il sito della Consip per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione e che a seguito di valutazione della convenzione attualmente attiva per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni si è potuto appurare che i prezzi offerti dal dott. Pilato Giuseppe Damiano risultano ampiamente contenuti nei limiti dei prezzi di convenzione;

Richiamato l'articolo 7 del D.L. 52/2012, ai sensi del quale:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.

3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.

Visto l'art. 10 comma 3 del D.L. n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 2014;

Visto l'allegato 5, scheda piano di sorveglianza sanitaria, capitolato tecnico della convenzione 8108 CONSIP relativo alla "Gara per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388 / 2000";

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 26/08/92, n. 7, modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01/09/93, n. 26;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'art. 5-ter della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs.n.50/2016 ed in particolare l'art.36 per gli affidamenti di servizi sottosoglia nonché il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori,beni e servizi (approvato con Del.C.C. n.45 del 21.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che trattasi di assolvimento di obblighi tassativamente regolati dalla legge;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data con delibera n. 110 del 10/11/2017 ;

IL SINDACO

Vista la relazione infra riportata,

DETERMINA

- di nominare il dott. Pilato Giuseppe Damiano, nato a Palermo il 27/10/1966, C.F. PLT GPP 66R27 G273V, **MEDICO COMPETENTE COORDINATORE**

- di nominare la dott.ssa Crimaldi Rosita, nata a San Marco D'Alunzio il 18.05.1977 C.F. CRM RST 77E58 M982E, **MEDICO COMPETENTE COLLABORATORE**

del Comune per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria, di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni alle medesime condizioni economiche già stabilite con la succitata determinazione sindacale n. 02 del 09.01.2017, prendendo atto che è stato consultato il sito della Consip per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione e che a seguito di valutazione della convenzione attualmente attiva per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazione si è potuto appurare che i prezzi offerti dal dott. Pilato Giuseppe Damiano risultano ampiamente contenuti nei limiti dei prezzi di convenzione;

- di dare atto che la nomina avrà la durata di anni uno e avrà decorrenza ed efficacia dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, di cui si approva lo schema allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono definiti i compiti dei medici competenti, le condizioni economiche ed i reciproci obblighi, non modificate rispetto alla nomina n.02 del 09.01.2017 ;

- di dare atto che le spese preventivate sulla base delle prestazioni sanitarie eseguite negli anni precedenti, nonché sulla base del tariffario vigente, come riportato nello schema del disciplinare di incarico, per anni uno, non sono modificate rispetto alla nomina n.02 del 09.01.2017 ;

- di dare atto, altresì, che trattasi di assolvimento di obblighi tassativamente regolati dalla legge;

- di demandare ai Responsabili di Area competenti ogni adempimento connesso con l'esecutività del presente decreto ivi incluso gli impegni spesa;

- di dare atto che la nomina avrà la durata di anni uno e avrà decorrenza ed efficacia dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, di cui si approva lo schema allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono definiti i compiti di medico competente, le condizioni economiche ed i reciproci obblighi, non modificate rispetto alla nomina n.02 del 09.01.2017 ;
- di dare atto che con successiva D.F. sarà assunto l'impegno di spesa per il sopra citato servizio di Sorveglianza Sanitaria, per la somma presuntiva di euro 5.200,00, dando atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge e dunque non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c.5 TUEL 267/00 aggiornato con il Dlgs 118/2011 e s.m.i. al codice Missione 1 –Programma 11 capitolo 6656 del bilancio provvisorio 2018 con esigibilità esercizio 2018;
- di demandare ai Responsabili degli Uffici competenti ogni adempimento connesso con l'esecutività del presente decreto;
- di far carico al Responsabile dell'Area servizi finanziari-personale-patrimonio per la notifica ai professionisti del presente atto e per tutti gli adempimenti conseguenti.



IL SINDACO
Dott. Carmelo Sottile

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Conferimento incarico di medico competente coordinatore e medico competente collaboratore per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria, cui art. 41 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

Il dott. Carmelo Sottile, Sindaco pro-tempore del Comune di Sant'Agata di Militello, conferisce l'incarico di medico competente

al dott. PILATO GIUSEPPE DAMIANO, specialista in Medicina del Lavoro, avente sede in
Via _____,

C.F. PLTGPP66R27G273V, che accetta l'incarico per l'espletamento della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

alla dott.ssa CRIMALDI ROSITA, specialista in Medicina del Lavoro, avente sede in
Via _____,

C.F. CRMRST77E58M982E, che accetta l'incarico per l'espletamento della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni MEDICO COMPETENTE COLLABORATORE

Art. 2

I suddetti dott. PILATO GIUSEPPE DAMIANO e dott.ssa CRIMALDI ROSITA, medici competenti, svolgeranno la propria opera in qualità di liberi professionisti così come consentito dall'art. 39, comma 2, lettera b) del suddetto decreto.

Art. 3

L'attività che il medico competente dovrà svolgere è quella prevista dall'art. 41, comma 2, del citato decreto, e comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica in fase preassuntiva (art. 26 D.Lgs. 3/8/2009, n. 106)
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 26 D.Lgs. 106/2009).

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite di cui al comma 1, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 1, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei sopra citati giudizi, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 4

Lo svolgimento dell'attività, come specificata nel precedente art. 3, comporta l'obbligo ad adempiere a tutte le incombenze elencate all'art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e di quelle elencate nell'art. 25 del suddetto decreto, che qui si intendono integralmente riportate ed accettate.

Art. 5

Il medico competente può avvalersi per le visite specialistiche, per gli esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti d'intesa col Comune, che ne sopporterà gli oneri.

Art. 6

Il medico competente definisce protocolli di indagini sanitarie ed esami periodici per l'attività lavorativa allo scopo di determinare o rilasciare giudizio di idoneità lavorativa specifica per mansione di ogni singolo lavoratore.

Art. 7

I costi delle prestazioni sanitarie, indicate al successivo art. 10, necessarie per il rilascio dell'idoneità specifica, sono stati quantificati facendo riferimento al tariffario presentato dal professionista. I costi di eventuali esami, non prevedibili al momento della visita medica, ma resisi indispensabili per il rilascio dell'idoneità specifica, saranno riferiti al tariffario minimo nazionale e fatturati a consuntivo al di fuori del presente accordo.

Art. 8

Nel caso venisse richiesta visita medica da parte di un lavoratore, fatti salvi i controlli sanitari di cui all'art. 41, questa sarà valutata dal medico competente sulla base della correlazione tra la malattia denunciata e il rischio professionale connesso alla qualifica funzionale rivestita, e laddove fosse accertata tale correlazione, il medico provvederà a soddisfare la richiesta. I costi della visita sono a carico del Comune e saranno fatturati dal medico competente al di fuori del presente accordo.

Art. 9

Il costo forfettario annuo derivante dalle prestazioni extra-sanitarie, estese a tutti i dipendenti, e indicate nell'art. 28 del citato decreto legislativo 81/2008, viene incluso all'articolo successivo.

Art. 10

Il costo delle prestazioni (compresa la ritenuta d'acconto) qui di seguito elencate, è fissato come segue:

- visita medica con giudizio di idoneità (a prestazione)	€ 32,00
- accertamenti clinico-strumentali	
a) audiometria	€ 16,00
b) elettrocardiogramma	€ 20,00
c) spirometria	€ 18,00
d) visiotest	€ 25,00
- test tossicologici, controlli alcolimetrici (a prestazione)	€ 60,00
- prestazioni extra-sanitarie (di cui all'art. 9) costo forfettario annuo	€ 250,00

Le prestazioni saranno liquidate alla scadenza di ogni semestre, in favore dei suddetti dottori, medico competente, previa presentazione di relativa fattura o ricevuta fiscale.

Art. 11

Le visite per il rilascio dell'idoneità lavorativa specifica, verranno effettuate presso idonei locali messi a disposizione dal medico competente.

Art. 12

Nel caso in cui dovessero insorgere cause di forza maggiore che limitino o impediscano temporaneamente la regolare effettuazione delle reciproche obbligazioni contrattuali, la parte che richiede l'applicazione della presente clausola informa immediatamente l'altra dell'insorgenza della causa di forza maggiore e della sua presumibile durata.

Art. 13

Qualora il professionista non dovesse adempiere anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente disciplinare, si darà luogo alla rescissione automatica dello stesso con una semplice notifica all'interessato. Il medico competente, in questo caso, avrà l'obbligo di portare a compimento gli impegni assunti fino alla scadenza annuale dell'attività di sorveglianza sanitaria.

Art. 14

Il recesso volontario e senza giustificato motivo da parte del professionista, comporterà la liquidazione delle prestazioni effettuate sino al momento della richiesta di recesso e l'applicazione ad esse di una riduzione del trenta per cento a titolo di penalità.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, le parti fanno riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed a quelle derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi in materia.

Art. 16

Sono a carico dei professionisti eventuali spese del presente atto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle leggi in materia. Restano a carico del Comune le somme da corrispondere ai professionisti, la ritenuta d'acconto e quant'altro dovuto per patto assunto.

Art. 17

Al fine del presente disciplinare le parti eleggono domicilio:

Il dott. CARMELO SOTTILE, nella qualità di Sindaco e per le ragioni della carica ricoperta, presso il Comune di Sant'Agata di Militello, Via Medici n° 259;
il dott. PILATO GIUSEPPE DAMIANO medico competente coordinatore, in
_____, Via _____
la dott.ssa CRIMALDI ROSITA, medico competente collaboratore, in
_____, Via _____

Art. 18

Il presente incarico avrà la durata di anni uno e avrà decorrenza ed efficacia dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Il presente disciplinare è composto da n. 18 articoli che formano la volontà espressa dalle parti.

S.Agata Militello, _____.

IL SINDACO

I PROFESSIONISTI INCARICATI

dott. PILATO GIUSEPPE DAMIANO medico competente coordinatore

dott.ssa CRIMALDI ROSITA medico competente collaboratore
